

démontrer que nous avons une conscience très nette de notre propre force et de nos possibilités. Nous voulions faire voir que nous sommes un élément d'ordre et de pacification qui ne fléchira pas dans les moments difficiles que traverse actuellement l'Europe.»

D'autre part, M. Bénès a fait, jeudi soir, au bureau de presse tchécoslovaque, des déclarations, reproduites par la »Neue Züricher Zeitung«, desquelles nous extrayons le passage suivant :

«Les États de la Petite Entente veulent jouer en Europe le rôle qui correspond à leurs forces, leurs droits et leurs devoirs. Ils désirent que leurs relations avec les États limitrophes et les grandes puissances soient nettes et claires. Ces relations doivent être basées sur la sécurité et sur une collaboration loyale empreinte de confiance et susceptible de continuation. Ils ne demandent aux autres pays qu'une seule chose: la paix. Seule une atmosphère pacifique leur permet de trouver leur consolidation intérieure dont ils ont besoin.»

M. Jeffitch.

Le ministre des affaires étrangères de Yougoslavie a, enfin, déclaré au «Petit Parisien» :

«En signant ce nouveau pacte, nous n'avons pas cherché à remporter un succès politique. Notre accord n'est dirigé contre personne et ne s'inspire d'aucune préoccupation de prestige. En donnant une forme contractuelle définitive à l'étroite collaboration qui nous lie depuis des années et qui a toujours été en se resserrant, nous voulons apporter une contribution constructive à l'oeuvre d'organisation de la paix.»

Par les concessions mutuelles et librement consenties qu'ils se sont faites dans le domaine de la souveraineté nationale et qui constituent un précédent tout à fait nouveau, ils ont affirmé leur profond attachement à l'idéal de «paix organisée» qui est à la base du Pacte de la S. d. N. et qu'ils s'appliqueront à faire triompher dans leurs relations avec tous leurs voisins, sans d'ailleurs se dissimuler les difficultés qu'ils auront à surmonter.

En soi, ce Pacte de la Petite Entente est une première réalisation d'accord régional destiné à renforcer les garanties de paix et de sécurité.»

## 10. Materialien zur Auslegung und Beurteilung des Laterankonkordats

Zu dem Aufsatz von Ludwig Kaas, Der Konkordatstyp des faschistischen Italien, T. 1 dieses Bandes, S. 488 ff.<sup>1)</sup>

### I. Allgemeines:

#### A. Staatliche Verlautbarungen:

1. Religiöse Präambel der Lateranprotokolle; Auseinandersetzung Mussolinis mit freimaurerischen Kritikern.
2. Lob auf Pius XI.
3. Vatikan und Faschismus, Papsttum und Königtum.

<sup>1)</sup> Die angeführten amtlichen Texte staatlicherseits finden sich außer in den Parlamentsberichten und Parlamentsdrucksachen in den Sammelpublikationen B. Mussolini,

4. Keine »Vatikanisierung« Italiens, keine »Italianisierung« des Vatikans.
  5. Keine staatlichen Souveränitätsverzicht.
  6. Grenzziehung zwischen staatlichem Souveränitätsanspruch und Kirche.
  7. Kampfbereitschaft und Wachsamkeit des faschistischen Staates.
  8. Italiens und Roms Sonderstellung als Sitz des Papsttums.
- B. Kirchliche Verlautbarungen:
1. Päpstliche Vorbehalte gegenüber den staatlichen Verlautbarungen zu 1—8.
  2. Gegen die betonte Hervorhebung von Staatskontrolle und Überwachung.
- II. Einzelfragen:
1. Staatsreligion und Gewissensfreiheit (Art. 1 Lateranvertrag; Art. 1 Laterankonkordat).
  2. »Carattere sacro« der Stadt Rom (Art. 1 Abs. 2 Konkordat).
  3. Rückwirkende Kraft des Art. 5 oder nicht?
  4. Kein Privilegium fori (Art. 8).
  5. Kein Asylrecht im Sinne des C. J. C. und beispielsweise des polnischen und litauischen Konkordats.
  6. Staatliches Nihil obstat bei Verleihung von Benefizien (Art. 19, 21)?
  7. Rechtspersönlichkeit kirchlicher Institute (Art. 29).
  8. Kirchliche Eheschließung mit bürgerlicher Rechtskraft (Art. 34).
  9. Grundsätzlicher Erziehungsanspruch des Staates und der Kirche.
  10. Totalitärer Anspruch des Staates auf staatsbürgerliche Erziehung.
  11. Abgrenzung zwischen staatlichem und kirchlichem Erziehungsanspruch.
  12. Religionsunterricht in Volks- und Mittelschulen. Bedingungen und Begrenzungen (Art. 36).
  13. Gegen politische Betätigung der Actio catholica (Art. 43).
  14. Junctim zwischen Lateranvertrag und Laterankonkordat (Präambel).
  15. Beilegung von Meinungsverschiedenheiten in der Ausführung des Konkordats (Art. 44).
  16. Dauerhaftigkeit der Conciliazione.

## I. Allgemeines

### A. Staatliche Verlautbarungen:

#### 1. Religiöse Präambel der Lateranprotokolle; Auseinandersetzung Mussolinis mit freimaurerischen Kritikern

«Talune residuali cellule massoniche, che io ho identificato in tutte le città dove hanno affiorato attraverso certe pubblicazioni di giornali, e simili manifestazioni più o meno vociferatorie, hanno cominciato col sorprendersi che i testi di questi protocolli recassero, a guisa di preambolo, l'invocazione alla SS. Trinità. Permettetemi che io vi erudisca; non c'è nulla di straordinario per cui si possa pensare che lo Stato, in qualche guisa, sia venuto meno a se stesso e alla sua dignità. Non vogliamo proprio risalire a Giustiniano perchè dovremmo riportarci al 533, ma sta di fatto che anche nei pubblici trattati tra potenze laiche, quasi sempre fu premessa questa formula.

Gli esempi sovrabbondano. Tra i più caratteristici abbiamo i due trattati di Passarowitz del 21 luglio 1718, conclusi coi turchi, l'uno dell'Imperatore e l'altro della Repubblica di Venezia, nel primo dei quali si legge: In nomine sanctissimae et individuae Trinitatis; e nel secondo: In nomine sanctissimae Trinitatis. Pochi anni prima, nel 1712, perfino in un Trattato tra il Sultano e lo Czar, si era adottata

Gli accordi del Laterano<sup>2</sup>, Rom 1929, und: Italia, Roma e Papato nelle discussioni parlamentari, Rom 1929, der Kürze halber zitiert als »Accordi« bzw. »Discussioni«. Die amtlichen Äußerungen vatikanischerseits werden nach dem Osservatore Romano angeführt.

questa formula. Il Concordato fra Innocenzo VIII e Re Ferdinando di Napoli del 7 febbraio 1492, ha la medesima formula. In tempi più vicini a noi, nei Concordati conclusi da Pio VII col Re di Baviera e col Re delle due Sicilie nel 1818 si ha la formula: In nomine sanctissimae Trinitatis. Così sia detto di quello concluso con Luigi XVIII di Francia. Questa formula figura altresì nel Trattato stipulato tra Leone XII e il luterano re d'Olanda, Guglielmo I, il 18 giugno 1827, e in quello tra Gregorio XVI e Carlo Alberto, del 27 marzo 1847. La stessa formula si trova nei Trattati conclusi da Pio IX e dai suoi successori. Così pure tutti i Concordati firmati da Leone XII hanno la stessa formula. Ma veniamo al tempo nostro. La stessa intestazione è preposta al Concordato concluso il 24 giugno 1914 dal Pontefice Pio X col Regno scismatico di Serbia, e in quello concluso dopo la guerra con le Repubbliche della Polonia e della Lituania dall'attuale Pontefice, in data 10 febbraio 1925 e 27 settembre 1927. Questa piccola esibizione di erudizione retrospettiva plachi, dunque, la coscienza di coloro che hanno trovato strana, e oserei dire pericolosa, quell'intestazione.»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929<sup>2)</sup>).

## 2. Lob auf Pius XI:

«Anche il Santo Padre doveva consultare la propria coscienza, Perché, probabilmente, se avesse chiesto consiglio attorno, molti, quelli che ancora sognano i vecchi tempi... o le nostalgie dell'intervento straniero, molti di costoro avrebbero agito per dissuaderlo. Abbiamo avuto la fortuna di avere dinnanzi a noi un Pontefice veramente italiano. Egli non si dorrà, io credo, se la Camera Fascista gli ha tributato questo plauso sincero. Egli è il Capo di tutti i cattolici, la sua posizione è supernazionale. Ma egli è nato in Italia, in terra lombarda, e ha, della gente lombarda, la soda praticità e il coraggio delle iniziative. È un uomo che ha molto vissuto all'estero; ciò ha molto acuito, non attenuato, il suo senso di italianità; egli è uno studioso, che accoppia a un sentimento fervidissimo una dottrina formidabile; egli, sopra tutto, sa che il Regime Fascista è un Regime di forza, ma è leale: dà quello che dà e non di più, e lo dà con schiettezza, con franchezza, senza sotterfugi; egli sa che ci sono delle questioni nelle quali siamo intransigenti al pari di Lui.»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929<sup>3)</sup>

## 3. Vatikan und Faschismus, Papsttum und Königtum

«Di fronte alla Città del Vaticano è oggi il Regime Fascista, creatore di nuove forze economiche, politiche, morali, che fanno di Roma uno dei centri più attivi della civiltà contemporanea! Di fronte alla Santità dei Papi, sta la Maestà dei Re d'Italia, discendenti di una dinastia

<sup>2)</sup> Camera, Discussioni I, S. 147 f.; Accordi, S. 76 f.

<sup>3)</sup> Accordi, S. 72 f.; Camera, Discussioni I, S. 147.

millenaria 4)! . . . . Pensate che dal 1870 in poi su questa nostra grande Roma c'era un riserva, un' ipoteca. E colui che la metteva . . . era il Capo Supremo della Cattolicità e coloro che erano rappresentati presso di lui, contavano su questa riserva . . . C' erano delle potenze, lo si può dire apertamente, che si compiacevano che nel fianco dell' Italia fosse ancora confitta una spina . . . Ora abbiamo tolto questa spina; le riserve sono cessate; Roma appartiene di diritto e di fatto al Re d' Italia e alla Nazione italiana . . .»

Mussolini, Senatsrede vom 25. Mai 1929 5).

#### 4. Keine »Vatikanisierung« Italiens, keine »Italianisierung« des Vatikans

«Voglio prima di tutto rassicurarvi per quello che concerne le proporzioni del mio odierno discorso. Non saranno quelle del discorso che ho pronunziato nell' altro ramo del Parlamento, quantunque mi debba trovare forse nella necessità di riferirmi al discorso che ho pronunziato il 13 maggio.

Pronunziato a tre mesi di distanza dalla firma dei Patti Lateranensi, lo si è trovato duro; io lo definirò crudo, ma necessario; anche le punte polemiche avevano dei bersagli definiti e sono giunte al segno, perchè coloro ai quali erano destinate ne hanno accusato ricevuta.

Gli avvenimenti improvvisi, lungamente attesi e sperati, possono produrre delle deviazioni spirituali o, per usare una frase che non piace agli spregiatori delle «prodezze aeroplanistiche», degli sbandamenti. Era necessario quindi disperdere una atmosfera che per essere troppo nebulosa e sentimentale avrebbe finito per alterare i contorni delle cose, il carattere e la portata degli avvenimenti. Era necessario stabilire con una frase drastica quello che in realtà era accaduto sul terreno politico, e precisare le reciproche sovranità; il Regno d' Italia da una parte, la Città del Vaticano dall' altra. Era utile aggiungere che le distanze tra il Regno d' Italia e la Città del Vaticano si numerano a migliaia di chilometri come la distanza che separa Parigi dal Vaticano, Madrid dal Vaticano, Varsavia dal Vaticano.

Si doveva dissipare l' equivoco per cui si poteva pensare che il Trattato del Laterano avrebbe vaticanizzato l' Italia o che il Vaticano sarebbe stato italianizzato; o, per citare una vecchia frase, che il Re sarebbe diventato il chierico del Papa o che il Papa sarebbe diventato il cappellano del Re. Niente di tutto ciò; distinzione precisa. La contiguità non significa nulla, la distanza è giuridica e politica.

È poi assurdo ritenere che il mio discorso fosse rivolto a degli elementi di sinistra, che nel Partito Fascista non esistono, (perchè il Partito Fascista ignora questa vieta terminologia), o fosse destinato a placare

4) Diese einleitenden Sätze sind in den Parlamentstexten nicht enthalten, wohl aber in der späteren, von Mussolini angeordneten Gesamtausgabe seiner Reden.

5) Senato, Discussioni I, S. 208; Accordi, S. 131 f.

le cellule massoniche che da noi non hanno mai avuto e non avranno mai tregua.»

Mussolini, Senatsrede vom 25. Mai 1929<sup>6)</sup>.

#### 5. Keine staatlichen Souveränitätsverzichte

«Lo Stato fascista non intende rinunciare a parte alcuna delle sue sovranità, e si opporrebbe a chi volesse far rivivere il Foro ecclesiastico, il diritto d' asilo o la manomorta; come la Chiesa stessa non chiederebbe oggi di far rivivere istituzioni d' altri tempi, che sono incompatibili con lo spirito e con le forme della civiltà moderna.»

Kommissionsbericht der Kammer 7).

#### 6. Grenzziehung zwischen staatlichem Souveränitätsanspruch und Kirche

«Tuttavia mi sia concesso di riprendere la formula con la quale l' on. Solmi chiudeva il discorso nella seduta di sabato. Egli ha detto: «Chiesa libera e sovrana; Stato libero e sovrano». Possiamo trovarci di fronte a un equivoco: è urgente quindi chiarire le idee. Questa formula potrebbe far credere che ci sia la coesistenza di due sovranità. Un conto è la Città del Vaticano, un conto è il Regno d' Italia, che è lo Stato italiano. Bisogna persuadersi che tra lo Stato italiano e la Città del Vaticano c' è una distanza che si può valutare a migliaia di chilometri, anche se per avventura bastano cinque minuti per andare a vedere questo Stato e dieci per percorrerne i confini.

Vi sono quindi due sovranità ben distinte, ben differenziate, perfettamente e reciprocamente riconosciute. Ma, nello Stato, la Chiesa non è sovrana e non è nemmeno libera. Non è sovrana per la «contraddizione che nol consente»: non è nemmeno libera, perchè nelle sue istituzioni e nei suoi uomini è sottoposta alle leggi generali dello Stato ed è anche sottoposta alle clausole speciali del Concordato. Ragione per cui la situazione può essere così definita: Stato sovrano nel Regno d' Italia, Chiesa Cattolica con certe preminenze lealmente e volontariamente riconosciute; libera ammissione degli altri culti.»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929<sup>8)</sup>.

#### 7. Kampfbereitschaft und Wachsamkeit des faschistischen Staates

«Signori! Non mi piacciono gli individui che hanno l' aria di sfondare energicamente delle porte che sono già state energicamente sfondate! Così taluni elementi avevano l' aria preoccupata, tragica, come per difendersi da pericoli che non esistono. Ragione per cui è opportuno, anche in questa sede, di far sapere che il Regime è vigilante, e che nulla

<sup>6)</sup> Senato, Discussioni I, S. 203; Accordi, S. 111 ff.

<sup>7)</sup> Discussioni, S. 284.

<sup>8)</sup> Camera, Discussioni I, S. 130; Accordi, S. 2 f.

gli sfugge. Nessuno creda che l'ultimo fogliucolo che esce dalla ultima parrocchia non sia ad un certo momento conosciuto da Mussolini. Non permetteremo resurrezioni di partiti o di organizzazioni che abbiamo per sempre distrutti. Ognuno si ricordi che il Regime Fascista, quando impegna una battaglia, la conduce a fondo e lascia dietro di sé il deserto. Nè si pensi di negare il carattere morale dello Stato Fascista, perchè io mi vergognerei di parlare da questa tribuna se non sentissi di rappresentare la forza morale e spirituale dello Stato. Che cosa sarebbe lo Stato se non avesse un suo spirito, una sua morale, che è quella che dà la forza alle sue leggi, e per la quale esso riesce a farsi ubbidire dai cittadini? Che cosa sarebbe lo Stato? Una cosa miserevole, davanti alla quale i cittadini avrebbero il diritto della rivolta o del disprezzo. Lo Stato Fascista rivendica in pieno il suo carattere di eticità: è Cattolico, ma è Fascista, anzi soprattutto, esclusivamente, essenzialmente Fascista. Il Cattolicesimo lo integra, e noi lo dichiariamo apertamente, ma nessuno pensi, sotto la specie filosofica o metafisica, di cambiarci le carte in tavola.»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929<sup>9)</sup>.

#### 8. Italiens und Roms Sonderstellung als Zentrum der Kirche

«... l'Italia ha il privilegio singolare, di cui dobbiamo andare orgogliosi, di essere l'unica Nazione europea che è sede di una religione universale. Questa religione è nata nella Palestina, ma è diventata cattolica a Roma. Se fosse rimasta nella Palestina, molto probabilmente sarebbe stata una delle tante sette che fiorivano in quell'ambiente arroventato, come ad esempio quelle degli Esseni e dei Terapeuti, e molto probabilmente si sarebbe spenta, senza lasciare traccia di se... Sta di fatto, e su questa constatazione tutti possiamo essere concordi, che il Cristianesimo trova il suo ambiente favorevole in Roma. Lo trova, prima di tutto, nella lassitudine delle classi dirigenti e delle famiglie consolari, che ai tempi di Augusto erano diventate stracche, grasse e sterili, e lo trova, soprattutto, nel brulicante formicaio dell'umanità levantina che affliggeva il sottosuolo sociale di Roma, e per la quale un discorso come quello della Montagna apriva gli orizzonti della rivolta e della rivendicazione.»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929<sup>10)</sup>.

«La mia affermazione storica, fatta nell'altro ramo del Parlamento, ha sollevato delle apprensioni che io reputo legittime. Io non ho inteso di escludere, anzi l'ammetto, il disegno divino in tutto ciò che è accaduto, in tutto quanto si è svolto; ma sarà pur concesso di affermare che lo svolgimento dei fatti si è verificato a Roma e non ad Alessandria d'Egitto

<sup>9)</sup> Camera, Discussioni I, S. 153 f.; Accordi, S. 105 f.

<sup>10)</sup> Camera, Discussioni I, S. 131; Accordi, S. 6 f.

e nemmeno a Gerusalemme . . . ed è nel 64, nel momento culminante delle persecuzioni di Nerone, nell' anno del martirio di Pietro, che si è prodotta la frattura definitiva tra il giudaismo . . . ed il cristianesimo che accettava in pieno la predicazione paolina dell' universalismo e si metteva per le strade consolari alla conquista del mondo.»

Mussolini, Senatsrede vom 25. Mai 1929<sup>11)</sup>.

### B. Kirchliche Verlautbarungen

#### 1. Päpstliche Vorbehalte gegenüber den staatlichen Verlautbarungen unter A 1—8

«Ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis (Gerem. XXIX, II): facendo Nostre queste parole del sacro testo, già nella prima Nostra Lettera Enciclica auspicavamo con espressioni desideranti l' ora appunto della pace; queste parole sentiamo il bisogno di richiamare qui, perchè tutti subito intendano quali sentimenti di paterna benignità e di immutato desiderio di pace anche al presente Ci animano e Ci sostengono pure in presenza di parole ed espressioni «dure», «crude», «drastiche». Le quali Noi non possiamo trovare nè necessarie, nè utili, nè convenienti agli seopi indicati e che qui non ricordiamo se non fuggevolmente e soltanto per dire ai Nostri essere Noi stati assicurati che non a Noi nè a loro devono pensarsi o dubitarsi indirizzate anche dopo che esplicitamente venne escluso l' indirizzo ad elementi di sinistra ed a residui di massoneria. Quanto a Noi dobbiamo anzi ricordare, (e Ci affrettiamo a farlo) che non mancarono al Nostro personale indirizzo parole molto, anzi troppo cortesi, accolte da non meno cortesi applausi. Siamo sempre sensibili e grati a tutte le cortesie; ma non Ci piacciono se non quelle che più della Nostra persona hanno per oggetto la divina Istituzione, alla quale il Signore pur tanto indegni Ci ha posto a capo, e quanto le appartiene. Ma qui è dove la Nostra aspettativa è stata più duramente delusa. Diciamo aspettativa delusa, perchè alle migliori aspettative Ci avevano dischiuso l' animo le lunghe per quanto non sempre facili trattative, e men che tutto Ci aspettavamo espressioni ereticali e peggio che ereticali sulla essenza stessa del Cristianesimo e del Cattolicesimo. Si è cercato di rimediare: non Ci sembra con pieno successo.»

Pius XI., Schreiben an Kardinal Gasparri (30. Mai 1929)<sup>12)</sup>.

#### 2. Gegen die betonte Hervorhebung von Staatskontrolle und Überwachung

«Ci spiacciono, e, se la minima animosità od amarezza fosse nell' animo Nostro, diremmo che Ci offendono le non infrequenti espressioni di nessuna rinuncia, di nessuna concessione dello Stato alla Chiesa, di non perduto controllo, di conservati mezzi di vigilanza su di essa, sul

<sup>11)</sup> Senato, Discussioni I, S. 203 f.; Accordi, S. 113 f.

<sup>12)</sup> Osservatore Romano, Nr. 131 (6. Juni).

clero secolare e regolare, quasi si trattasse di gente sospetta a dir poco; quasi la Chiesa avesse mai tentata una vera e propria usurpazione o spogliazione a danno dello Stato, mentre è così storicamente e notoriamente vero il contrario in Italia e fuori; quasi la Chiesa avesse mai chiesto allo Stato la rinuncia a diritto od autorità che veramente gli compete, mentre è dell' uno e dell' altra la sostenitrice riconosciuta, massime nei momenti critici e difficili; mentre la Chiesa non ha mai chiesto, nè ora chiede allo Stato, se non il diritto alla giusta ed ordinata cooperazione al bene comune secondo la giustizia e l' ordine dei fini.»

Pius XI., Schreiben an Kardinal Gasparri <sup>13)</sup>.

## II. Einzelfragen

### I. Staatsreligion und Gewissensfreiheit (Art. 1 Lateranvertrag; Art. 1 Laterankonkordat)

«Nel concordato si assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del suo potere spirituale, e le si conferisce altresì una posizione di speciale prestigio in relazione al fatto che la religione cattolica è la religione ufficiale dello Stato. Ma la piena libertà dell' esercizio degli altri culti ammessi nello Stato, e la uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, qualunque sia la religione che essi professino, non è e non poteva essere minimamente toccata. Per togliere ogni equivoco in proposito, con uno speciale disegno di legge vi proponiamo di disciplinare questa materia con norme precise che, unificando e coordinando le disposizioni sparse nelle varie leggi, garantiscano in modo tangibile il libero esercizio di ogni culto, quando non sia contrario all' ordine pubblico o al buon costume, e riaffermi la irrilevanza della confessione religiosa per il godimento dei diritti civili e politici del Regno.»

Relazione del Governo <sup>14)</sup>.

«Culti «tollerati, permessi, ammessi»: non saremo Noi a fare questione di parole. La questione viene del resto non inelegantemente risolta distinguendo fra testo statutario e testo puramente legislativo, quello per se stesso più teorico e dottrinale, e dove sta meglio «tollerati»; questo inteso alla pratica e dove può stare pure «permessi o ammessi», purchè ci si intenda lealmente; purchè sia e rimanga chiaramente e lealmente inteso che la Religione cattolica è, e sol essa, secondo lo Statuto ed i Trattati, la religione dello Stato con le logiche e giuridiche conseguenze di una tale situazione di diritto costitutivo, segnatamente in ordine alla propaganda; purchè non meno chiaramente e lealmente rimanga inteso che il Culto cattolico non è puramente e semplicemente

<sup>13)</sup> Osservatore Romano, a. a. O.

<sup>14)</sup> Discussioni, S. 260.

un culto permesso ed ammesso, ma è quello che la lettera e lo spirito del Trattato e del Concordato lo vogliono.»

Pius XI., Schreiben an Kardinal Gasparri <sup>15)</sup>.

«Piu delicata questione si presenta quando con tanta insistenza si parla della non menomata libertà di coscienza e della piena libertà di discussione.

Non è ammissibile che siasi intesa libertà assoluta di discussione, comprese cioè quelle forme di discussione, che possono facilmente ingannare la buona fede di uditori poco illuminati, e che facilmente diventano dissimulate forme di una propaganda, non meno facilmente dannosa alla religione dello Stato e perciò stesso anche allo Stato e proprio in quello che ha di più sacro la tradizione del popolo italiano e di più essenziale la sua unità.

Anche meno ammissibile Ci sembra che si abbia inteso assicurare incolume, intatta, assoluta libertà di coscienza. Tanto varebbe dire che la creatura non è soggetta al Creatore; tanto varebbe legittimare ogni formazione o piuttosto deformazione della coscienza, anche le più criminose e socialmente disastrose. Se si vuol dire che la coscienza sfugge ai poteri dello Stato, se si intende riconoscere, come si riconosce, che, in fatto di coscienza, competente è la Chiesa ed essa sola in forza del mandato divino, viene con ciò stesso riconosciuto che in Stato Cattolico, libertà di coscienza e di discussione devono intendersi e praticarsi secondo la dottrina e la legge cattolica. Deve anche per logica necessità essere riconosciuto che il pieno e perfetto mandato educativo non spetta allo Stato, ma alla Chiesa, e che lo Stato non può nè impedirle nè menomarle l'esercizio e l'adempimento di tale mandato, e neanche ridurlo al tassativo insegnamento delle verità religiose.»

Pius XI., Schreiben an Kardinal Gasparri <sup>15)</sup>

## 2. Carattere sacro der Stadt Rom (Art. 1 Abs. 2 Konkordat)

«Anche la disposizione del Concordato (articolo 1<sup>o</sup>, capoverso) per cui, in considerazione del carattere sacro della Città eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e mèta di pellegrinaggi, il Governo italiano si assume di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere, non significa che Roma debba restar chiusa alle correnti delle nuove idee e alle conquiste del pensiero moderno, ma importa soltanto questa conseguenza: che il Governo Italiano saprà tutelare il carattere sacro di Roma, espresso nei suoi monumenti, nelle catacombe, nelle quattrocento chiese, nelle tradizioni, impedendo quelle manifestazioni artificiali ed eccessive «che del pensiero non hanno la compostezza serena e della solennità del luogo la rispettosa consapevolezza» (relazione ministeriale)».

Kommissionsbericht der Kammer <sup>16)</sup>.

<sup>15)</sup> Osservatore Romano, Nr. 131 (6. Juni).

<sup>16)</sup> Discussioni, S. 284 f.

«Ma nel nostro (*Concordato*) vi è un'aggiunta, e su questa si sono sbizzarrite le fantasie: «In considerazione del carattere sacro della Città eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e mèta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.» Invece che «avrà cura» si voleva si dicesse: «assume impegno». Ho preferito la formula generica, perchè, quando si prendono impegni, si firma una cambiale, e le cambiali bisogna pagarle.

Ma io trovo che è stupefacente lo stupore di coloro che si sono appuntati su questa seconda parte dell'articolo. Ma chi è quel barbaro che può negare il carattere sacro di Roma? Se voi togliete dalla storia del mondo la storia dell'Impero romano, non resta che poco. Se i Romani non avessero in ogni terra lasciato i loro monumenti dal Marocco ad Angora, la nuova capitale della giovane ed amica Turchia, che conserva ancora una lapide col testamento di Augusto, tutta la storia di Roma apparirebbe come una fantastica leggenda. Ma Roma è sacra, perchè fu capitale dell'Impero e ci ha lasciato le norme del suo Diritto e le sue reliquie venerabili e memorabili che ancora ci commuovono quando balzano ad ogni momento dalla terra appena frugata. Ma poi è sacra ancora perchè è stata la culla del cattolicesimo. Tutti i poeti di tutti i tempi ed uomini di tutti i popoli hanno riconosciuto il carattere sacro di Roma!

Qualche volta è motivo di riflessione e di orgoglio pensare che in questo piccolo territorio, tra sette colli e un fiume, si è svolta tanta parte della storia del mondo! Roma ha un carattere sacro, anche perchè qui fu portato il Fante Ignoto, simbolo di tutti i sacrifici di quattro anni della nostra guerra vittoriosa e ancora bisognerà ricordare che sul Campidoglio, sul colle sacro dell'umanità, c'è un'Ara che ricorda i caduti della nostra Rivoluzione!

Questo carattere sacro di Roma noi lo rispettiamo. Ma è ridicolo pensare, come fu detto, che si dovessero chiudere le Sinagoghe! Gli ebrei sono a Roma dai tempi dei Re, forse fornirono gli abiti dopo il ratto delle Sabine; erano 50 mi'a ai tempi di Augusto e chiesero di piangere sulla salma di Giulio Cesare. Rimarranno indisturbati, come rimarranno indisturbati coloro che credono in un'altra religione.»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929 <sup>17)</sup>.

«Taluni hanno cominciato a fare il processo al Risorgimento; altri ha trovato che la statua di Giordano Bruno a Roma è quasi offensiva. Bisogna che io dichiaro che la statua di Giordano Bruno, malinconica come il destino di questo frate, resterà dove è. È vero che quando fu collocata in Campo di Fiori, ci furono delle proteste violentissime; perfino Ruggero Bonghi era contrario, e fu fischiato dagli studenti di Roma; ma ormai ho l'impressione che parrebbe di incrudelire contro questo filosofo, che se errò e persistè nell'errore, pagò. Naturalmente

<sup>17)</sup> Camera, Discussioni I, S. 150 f.; Accordi, S. 87 f.

Z. auzl. öff. Recht u. Völkerr. Bd. 3, T. 2: Urk.

non è nemmeno da pensare che il monumento a Garibaldi sul Gianicolo possa avere un'ubicazione diversa. Nemmeno dal punto di vista del collo del cavallo. Credo che Garibaldi può guardare tranquillamente da quella parte, perchè oggi il suo grande spirito è placato! Non solo resterà ma nella stessa zona sorgerà, a cura del Regime Fascista, il monumento ad Anita Garibaldi.»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929 <sup>18)</sup>).

«Molte belle e buone cose furono dette in ordine al carattere sacro della Città di Roma, la città episcopale del Successore di S. Pietro, Vicario di Cristo, Capo e Centro dell'unità cattolica, e grande non meno ne è il Nostro compiacimento e la Nostra riconoscenza.

Con tanto più penosa meraviglia vedemmo affacciarsi l'idea che certe vere ed innegabili offese a quel sacro carattere potessero tollerarsi in nome della libertà di coscienza o d'una compassione affatto fuori di luogo. Di quale libertà di coscienza si parla? dove non si arriverebbe per tali vie?»

Pius XI., Brief an Kardinal Gasparri <sup>19)</sup>

### 3. Rückwirkende Kraft des Art. 5 oder nicht?

«Veniamo all'articolo 5. Vi si parla degli apostati o irretiti da censura. Su questo articolo c'è stata una discussione assai lunga. Intanto non avrà valore retrospettivo. Ce n'è un migliaio di questi individui che si trovano in tale situazione peculiare. Costoro rimarranno dove sono. Viceversa, se voi considerate quanto è detto al paragrafo 1 e 2 dell'articolo 3 del Concordato bavarese, voi troverete una clausola ben più grave: «Se alcuno degli insegnanti venga dal Vescovo diocesano dichiarato inabile per gravi motivi concernenti la sua dottrina o la sua condotta morale, il Governo, senza pregiudizio dei diritti dello Stato, provvederà senza indugio che venga sostituito nel suo ufficio da altra persona idonea.» La stessa clausola figura, per quanto riguarda l'insegnamento, nell'articolo 13 del Concordato polacco.»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929 <sup>20)</sup>).

«Si è ripetutamente negata la retroattività dell'articolo quinto del Concordato. Se è questione della parola, consentiamo facilmente che la parola stessa nello indicato articolo non si legge; ma per la sostanza di vera ed effettiva forza retroattiva stanno lo spirito e la lettera dell'articolo, stanno le relative e documentate discussioni nel corso delle trattative.»

Pius XI., Schreiben an Kardinal Gasparri <sup>21)</sup>).

<sup>18)</sup> Camera, Discussioni I, S. 153; Accordi, S. 104 f.

<sup>19)</sup> Osservatore Romano, Nr. 131 (6. Juni 1929).

<sup>20)</sup> Camera, Discussioni I, S. 151; Accordi, S. 91.

<sup>21)</sup> Osservatore Romano, Nr. 131 (6. Juni).

#### 4. Kein Privilegium fori (Art. 8)

«Per quello che concerne l' articolo 8 si è parlato di Foro ecclesiastico. No, non esiste Foro ecclesiastico, esiste soltanto nello Stato italiano il Foro civile. L' articolo 8 del Concordato italiano è molto meno grave dei corrispondenti articoli degli altri Concordati coi quali sto paragonando il nostro.» Es folgt dann die Bezugnahme auf Art. 18/19 des lettländischen und Art. 22 des polnischen Konkordats. Demgegenüber stellt Mussolini die italienische Regelung: «Che cosa facciamo noi? Comunichiamo l' avvenimento all' Ordinario diocesano, perchè prenda le sue decisioni in ordine alla gerarchia ecclesiastica. Ma poi i casi sono due: o trattasi di un delitto comune, e allora l' ecclesiastico viene ridotto allo stato laicale e segue la sorte di tutti i condannati comuni; o è un delitto politico, e allora il prevenuto o il condannato avrà tutte le agevolazioni che abbiamo consentito a tutti coloro che sono rei di delitti del genere.

Un giornalista straniero ha detto che con questo articolo l' Italia è alla mercè del Vaticano e che nessuno, all' infuori degli ecclesiastici, potrà godere di simile privilegio. Sarà dunque necessario di dire che il Gran Maestro della massoneria Domizio Torrigiani, da quando fu colpito da incipiente cecità, fu tratto dal confino e messo in una clinica dell' Italia centrale? Che meraviglia, allora, se domani un Cardinale, ipotesi che ritengo assolutamente assurda, o un Vescovo o un sacerdote condannato per delitto politico siano trattati con i riguardi che tutti i Regimi hanno per questo genere di reati?»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929 <sup>22)</sup>.

#### 5. Kein Asylrecht im Sinne des C. J. C. und beispielsweise des litauischen und polnischen Konkordats

«Si è parlato di diritto d' asilo. Se un delinquente fugge in una Chiesa, i Carabinieri gli correranno dietro e lo acciufferanno. D' altra parte è noto che i delinquenti hanno un sacro terrore di fuggire in Chiesa. Temono forse i fulmini della Divinità, oltre che le manette dei Carabinieri! È evidente che, salvo questi casi d' urgenza, la forza pubblica non ha nessun particolare interesse di entrare in Chiesa, se non vi sia chiamata. Ma nel Concordato lettone l' articolo 15 parla chiaramente di «immunità delle chiese secondo le norme del diritto canonico». Nell' articolo 6 del Concordato polacco è ripetuta la stessa formula con l' aggiunta «purchè tuttavia la sicurezza pubblica non abbia a soffrirne». Identico nel Concordato lituano.

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929 <sup>23)</sup>.

#### 6. Staatliches Nihil obstat bei Verleihung von Benefizien?

«... in vista dell' interesse, che non si può negare allo Stato in questa materia, il Concordato sostituisce all' inefficace e pericolosa arma

<sup>22)</sup> Camera, Discussioni I, S. 152; Accordi, S. 91 ff.

<sup>23)</sup> Camera, Discussioni I, S. 152; Accordi, S. 93 f.

del diritto di placitazione, una più riguardosa, ma più valida forma di intervento; il nulla osta preventivo (articolo 19 e 21). In questo campo il Concordato italiano riunisce tutte le più favorevoli norme contenute nei Concordati recenti. Col nulla osta preventivo, regolato in modo da conciliare i riguardi dovuti alla Chiesa coi diritti dello Stato, il Concordato, e ancora più chiaramente il disegno di legge sugli Enti ecclesiastici, danno modo al Governo di intervenire preventivamente nella stessa nomina ecclesiastica, e non più soltanto, dopo la nomina, a darle esecuzione ai puri effetti civili, specialmente patrimoniali».

Justizminister Rocco, Kammerrede vom 14. Mai 1929<sup>24)</sup>.

«... Per la nomina degli arcivescovi, dei vescovi e di coloro che hanno giurisdizione vescovile, la legge proposta attua il sistema del *nulla osta* preventivo, che figura anche nel Concordato con la Polonia e in altri Concordati recenti.

Il principio del Codice di Diritto Canonico (canone 329), per cui la nomina dei vescovi è diritto libero del Pontefice, non esclude un prudente e riservato intervento dello Stato, nella dichiarazione preventiva di gradimento, a cui seguirà la nomina ufficiale. Non altrimenti per le nomine ai benefici minori, da parte dell'Ordinario diocesano. È questo il sistema adottato nel presente disegno di legge (articoli 1 e 2). La nomina dell'Ordinario diocesano, come dei titolari degli altri benefici ecclesiastici, è riservata all'autorità ecclesiastica, ma essa avverrà dopo che sia stato raggiunto l'accordo col Governo sulla persona da nominare. Per gli Ordinari diocesani, sono prevedute le regole per questo nulla osta preventivo, che sarà dato dal Ministro della giustizia e degli affari di culto, salvo a sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri, in via riservata, l'esame della questione, che sarà poi opportunamente regolata con la Santa Sede, fino al raggiungimento dell'accordo. Invece, per le nomine degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori con diritto di futura successione, per cui il nulla osta viene dato normalmente dal procuratore generale presso la Corte di appello, viene adottato il sistema di un termine per l'eventuale opposizione, opposizione che verrà riservatamente comunicata all'Ordinario diocesano e al ministro della giustizia e degli affari di culto, il quale dovrà poi ulteriormente trattare la questione, ove vi sia ragione di mantenere l'opposizione. Se non sia raggiunto l'accordo, si ricorrerà finalmente alla deliberazione di quella Commissione mista preveduta dall'articolo 21 del Concordato.

La relazione ministeriale avverte che le stesse norme dovranno essere adottate anche per la scelta degli Amministratori Apostolici, dei vicari capitolari, degli economi spirituali, e in genere per tutti coloro che sia pure temporaneamente e in via provvisoria, hanno la rappresentanza e l'amministrazione degli istituti ecclesiastici durante la

<sup>24)</sup> Camera, Discussioni I, 164.

vacanza. È evidente che, anche per costoro, dovrà essere ottenuto il gradimento del Governo, poichè essi sostituiscono i titolari...»

Kommissionsbericht der Kammer zu dem Gesetz vom 27. Mai 1929, Nr. 848 <sup>25</sup>).

«Dobbiamo infine rilevare alcune espressioni non pienamente conformi o addirittura in contraddizione con le relative convenute espressioni del Concordato.

Si dice riservato allo Stato il «nulla osta preventivo» per le nomine ecclesiastiche: il Concordato non usa mai, neppure una sol volta, una tale espressione; in cose tanto importanti e delicate, anche le formule meritano ed esigono ogni attenzione ed esattezza.»

Pius XI, Schreiben an Kardinal Gasparri vom 30. Mai <sup>26</sup>).

#### 7. Rechtspersönlichkeit kirchlicher Institute (Art. 29)

«.....l'articolo 31 invero riconosce la facoltà dell'Autorità ecclesiastica di erigere enti ecclesiastici, e riserva allo Stato il diritto di conferire ad essi la capacità giuridica di fronte alle leggi civili. Nel presente disegno di legge il principio posto dall'articolo 31 del Concordato viene regolato con l'articolo 4.....»

Relazione del Governo, zu dem Gesetz vom 27. Mai 1929, Nr. 848 <sup>27</sup>).

«Si dice pure che lo Stato «conferisce agli enti ecclesiastici la personalità giuridica»; il Concordato parla sempre di riconoscimento, mai di conferimento; siamo molto sensibili (e lo abbiamo già per indubbi segni mostrato anche nel corso delle trattative) a differenze di linguaggio in tali sedi ed in tali materie.»

Pius XI., Schreiben an Kardinal Gasparri <sup>28</sup>).

#### 8. Kirchliche Eheschließung mit bürgerlicher Rechtskraft (Art. 34)

«Nel regime adottato con le nuove leggi dallo Stato italiano, vi sono due forme di matrimonio: il matrimonio civile e il matrimonio costituito davanti ai ministri della religione. La prima forma è regolata dal Codice civile e dalle leggi dello Stato; la seconda è regolata dal Diritto Canonico, e la legge dello Stato provvede a dare ad essa effetti civili, secondo norme precisamente determinate. Nel nuovo regime, il cittadino italiano, anche di religione cattolica, ha la scelta fra il matrimonio religioso e il matrimonio civile. Il cittadino, anche cattolico, qualora scelga la forma del matrimonio civile, resta soggetto esclusivamente alle regole del matrimonio civile e alla giurisdizione matrimoniale

<sup>25</sup>) Discussioni, S. 401 f.

<sup>26</sup>) Osservatore Romano, Nr. 131 (6. Juni).

<sup>27</sup>) Discussioni, S. 388.

<sup>28</sup>) Osservatore Romano, Nr. 131 (6. Juni).

civile. Invece il cittadino cattolico, che scelga il matrimonio religioso, in riguardo all'atto matrimoniale, resta sottoposto alle regole del diritto canonico e alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici. La legge civile si limita soltanto, come è disposto nel Concordato e come viene disciplinato nel presente disegno di legge, a richiedere l'osservanza di talune formalità, e particolarmente a richiedere l'osservanza della trascrizione dell'atto matrimoniale negli uffici dello Stato Civile, per cui il matrimonio riceve tutti i suoi effetti giuridici.»

Kommissionsbericht der Kammer zu dem Gesetz vom 27. Mai 1929, Nr. 847<sup>29)</sup>.

«La prima regola, che deriva dal coordinamento dell'articolo 34 col restante diritto italiano, è la libertà di ogni cittadino di celebrare quella forma di matrimonio, che più gli aggrada. Non vi è dubbio che, moralmente, e di fronte alla sua coscienza religiosa, il cattolico osservante dovrà celebrare il matrimonio canonico. Ma giuridicamente nessuno può costringerlo. Nel diritto italiano la religione non costituisce il cittadino in uno speciale stato di capacità giuridica, di modo che tutte le forme di matrimonio riconosciute dalla legge debbono essere accessibili a tutti i cittadini.»

Justizminister Rocco, Kammerrede vom 14. Mai 1929<sup>30)</sup>.

Mussolini beruft sich für die der kirchlichen Ehe konkordatsmäßig zugestandenen bürgerlichen Rechtswirkungen auf die Gesetzgebung einer Reihe anderer Staaten, wie Bulgarien, Tschechoslowakei, Dänemark, Griechenland, England, Irland, Jugoslawien, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Spanien, Schweden, Nordamerika, Kanada und fährt dann fort:

«Non siamo dunque soli in questa determinazione di dare, sotto opportune cautele, la validità civile al matrimonio religioso. Molti hanno visto questo problema dal punto di vista metafisico; io lo vedo anche dal punto di vista della comodità. I Comuni in Italia sono 8000, le parrocchie 15 000; che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato al cattolico la possibilità, se lo vuole, di fare la stessa cosa nello stesso tempo e con lo stesso personaggio. Se ciò incoraggerà, insieme con la diminuita età, i matrimoni, e se da questi matrimoni nascerà un'abbondante prole, io ne sarò particolarmente felice.»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929<sup>31)</sup>.

«In materia di matrimonio il Concordato procura alla famiglia, al popolo italiano, al paese ancora più che alla Chiesa un beneficio così grande che per esso solo avremmo volentieri sacrificato la vita stessa.

<sup>29)</sup> Discussioni, S. 367.

<sup>30)</sup> Camera, Discussioni I, S. 167.

<sup>31)</sup> Camera, Discussioni I, S. 152; Accordi, S. 100 f.

E bene si è detto «che non vi è dubbio che moralmente e di fronte alla coscienza religiosa il cattolico osservante dovrà celebrare il matrimonio canonico». Ma non altrettanto bene si è aggiunto che «giuridicamente nessuno può costringervelo». La Chiesa, società perfetta nell'ordine suo lo può e lo deve, coi mezzi che le appartengono; e lo farà, lo fa fin da ora, dichiarando fuori della comunione dei fedeli quelli de' suoi membri, che volessero negligerare o preterire il matrimonio religioso preferendo il solo civile».

Pius XI., Schreiben an Kardinal Gasparri<sup>32)</sup>.

### 9. Grundsätzlicher Erziehungsanspruch des Staates und der Kirche

«Se durante tutto il 1927 le cose stagnarono e tutto si limitò al mantenimento di personali contatti, ciò si deve al dissidio determinato per l'educazione delle giovani generazioni, per la questione dei boy-scouts cattolici, questione la cui soluzione voi conoscete.

Un altro Regime che non sia il nostro, un Regime demo-liberale, un Regime di quelli che noi disprezziamo, può ritenere utile rinunziare all'educazione delle giovani generazioni. Noi, no.

In questo campo siamo intrattabili. Nostro dev'essere l'insegnamento. Questi fanciulli debbono essere educati nella nostra fede religiosa, ma noi abbiamo bisogno di integrare questa educazione, abbiamo bisogno di dare a questi giovani il senso della virilità, della potenza, della conquista; sopra tutto abbiamo bisogno di ispirare loro la nostra fede, e accenderli delle nostre speranze.»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929<sup>33)</sup>.

«Ma dove non potremo mai essere d'accordo è in tutto ciò che vuol comprimere, menomare, negare quel diritto che la natura e Iddio hanno dato alla famiglia e alla Chiesa nel campo dell'educazione. Su questo punto Noi non vogliamo dire di essere intrattabili, anche perchè l'intrattabilità non è una virtù, ma soltanto intransigenti, come non potremmo non essere intransigenti se ci domandassero quanto fa due più due. Fa quattro e non è colpa nostra se non fa nè tre nè cinque, nè sei, nè cinquanta. Quando si trattasse di salvare qualche anima, di impedire maggiori danni di anime ci sentiremmo il coraggio di trattare col diavolo in persona. Ed è proprio per impedire un male maggiore che, come tutti hanno ben potuto sapere, in qualche momento abbiamo trattato allorchè si decideva della sorte dei Nostri cari esploratori cattolici; abbiamo fatto dei sacrifici per impedire mali maggiori, ma abbiamo documentato tutto il cordoglio che sentivamo per essere costretti a tanto.»

Pius XI., Ansprache vom 16. Mai 1929<sup>34)</sup>.

<sup>32)</sup> Osservatore Romano, Nr. 131 (6. Juni).

<sup>33)</sup> Camera, Discussioni I, S. 147; Accordi, S. 73 f.

<sup>34)</sup> Osservatore Romano, Nr. 114 (16. Mai).

## 10. Totalitärer Anspruch des Staates auf staatsbürgerliche Erziehung

«Un altro punto il senatore Crispolti ha toccato, ed è quello dei diritti dello Stato sulla educazione e sulla istruzione. Non vorrei che si creassero degli equivoci perchè un conto è l'istruzione e un conto è l'educazione. Siamo noi fascisti in regime di feroce monopolio della istruzione? No. Bisognerà dunque ricordare agli immemori che è in Regime Fascista che si è aperta ed è stata riconosciuta la prima Università cattolica italiana?»

Ma v'è un lato della educazione nel quale noi siamo, se non si vuol dire intrattabili, intransigenti. Intanto scendiamo dalle zone dell'Academia e vediamo la realtà della vita.

Dire che l'istruzione spetta alla famiglia, è dire cosa al di fuori della realtà contemporanea. La famiglia moderna, assillata dalle necessità di ordine economico, vessata quotidianamente dalla lotta per la vita, non può istruire nessuno. Solo lo Stato, con i suoi mezzi di ogni specie, può assolvere questo compito. Aggiungo che solo lo Stato può anche impartire la necessaria istruzione religiosa, integrandola con il complesso delle altre discipline. Quale è allora l'educazione che noi rivendichiamo in maniera totalitaria? L'educazione del cittadino.

Giustamente ha osservato l'on. Bevione che vi si potrebbe rinunciare se uguale rinuncia facessero tutti gli altri. Se il mondo contemporaneo non fosse quel mondo di lupi feroci che conosciamo, tali anche se per avventura portano il cilindro e la necroforica redingote, noi potremmo allora rinunciare a questa nostra educazione, alla quale daremo finalmente un nome, poichè le ipocrisie ci ripugnano: l'educazione guerriera.

La parola non vi deve spaventare. Necessaria è questa educazione virile e guerriera in Italia, perchè durante lunghi secoli le virtù militari del popolo italiano non hanno potuto rifulgere. E solo la guerra che va dal 1915 al 1918 che costituisce, dopo le guerre dell'Impero Romano, la prima guerra combattuta e vinta dal popolo italiano.

E poichè abbiamo degli interessi da difendere giorno per giorno come esistenza di popolo, non possiamo cedere alle lusinghe dell'universalismo, che io comprendo nei popoli che sono arrivati, ma che non posso ammettere nei popoli che debbono arrivare.»

Mussolini, Senatsrede vom 25. Mai 1929 35).

## II. Abgrenzung zwischen staatlichem und kirchlichem Erziehungsanspruch

«Fino dai più antichi tempi i genitori cristiani hanno capito che come era loro dovere, così era anche loro grande interesse quello di profittare di quel tesoro di educazione cristiana che la Chiesa cattolica

35) Senato, Discussioni I, S. 204 f.; Accordi, S. 116 ff.

metteva a loro disposizione. E perciò attorno alle scuole e agli istituti di educazione ed istruzione cristiana, in ogni tempo le famiglie, i padri e le madri cristiane vennero a battere a quelle porte e ad affidare a quelle istituzioni i loro figli piccoli e non più piccoli, con tutta fiducia. Bellissime cose queste che con la loro chiara eloquenza dimostrano due fatti di altissima importanza: la Chiesa che mette a disposizione delle famiglie il suo ufficio di maestra e di educatrice, le famiglie che corrono a profittarne e danno alla Chiesa a centinaia, a migliaia i loro figli. E questi due fatti richiamano e proclamano un' altra grande verità importantissima nell' ordine morale e sociale. Essi dicono che la missione dell' educazione spetta innanzi tutto, soprattutto, in primo luogo alla Chiesa e alla famiglia, alla Chiesa e ai padri e alle madri; spetta a loro per diritto naturale e divino e perciò in modo inderogabile, ineluttabile, insurrogabile. Lo Stato certamente non può, non deve disinteressarsi dell' educazione dei cittadini, ma soltanto per porgere aiuto in tutto quello che l' individuo e la famiglia non potrebbero dare da sè. Lo Stato non è fatto per assorbire, per inghiottire, per annichilire l' individuo e la famiglia; sarebbe un assurdo, sarebbe contro natura, giacchè la famiglia è prima della società e dello Stato. Lo Stato non può dunque disinteressarsi dell' educazione ma deve contribuire e procurare quello che è necessario e sufficiente per aiutare, cooperare, perfezionare l' azione della famiglia, per corrispondere pienamente ai desideri del padre e della madre, per rispettare sopra tutto il diritto divino della Chiesa. In un certo modo si può dire che esso è chiamato a completare l' opera della famiglia e della Chiesa perchè lo Stato più di chiunque altro è provveduto dei mezzi che sono messi a sua disposizione per le necessità di tutti ed è giusto che li adoperi a vantaggio di quelli stessi dai quali essi vengono.

È poi ben chiaro che lo Stato, nel campo dell' educazione potrà ben dare dei professionisti e degli stipendiati coscienziosi, ma non potrà mai dare delle vocazioni, delle vite consacrate all' educazione per intera e completa dedizione.

Non staremo Noi a dire che per compiere l' opera sua nel campo dell' educazione sia necessario, conveniente, opportuno che lo Stato allevi dei conquistatori, allevi alla conquista. Quello che si fa in uno Stato si potrebbe fare anche in tutto il mondo. E se tutti gli Stati allevassero alla conquista che accadrebbe? In questo modo non si contribuirebbe alla pacificazione generale ma piuttosto alla generale conflagrazione. A meno che non si sia voluto dire (e forse proprio questo si voleva dire), che si intende allevare alla conquista della verità e della virtù, nel qual caso saremo perfettamente d' accordo.»

Pius XI., Ansprache vom 16. Mai 1929 <sup>36)</sup>.

<sup>36)</sup> Osservatore Romano, Nr. 114 (16. Mai).

## 12. Religionsunterricht in Volks- und Mittelschulen. Bedingungen und Begrenzungen (Art. 36)

«Per quanto si attiene all' insegnamento, nessuna ingerenza è riconosciuta all' autorità ecclesiastica nell' insegnamento impartito nei pubblici istituti d' istruzione. Gli istituti tenuti da ecclesiastici continuano a reggersi secondo le disposizioni del Diritto vigente, che hanno per controllo finale l' esame di Stato, organizzato ed esercitato dallo Stato. La legge accorda effettiva parità di condizioni ai candidati di scuole governative e di scuole private (articolo 25). La sola concessione è consentita nell' articolo 36 del Concordato, per cui lo Stato acconsente che l' insegnamento religioso, ora impartito nelle scuole pubbliche elementari, abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie. Questa concessione, che risponde ad altra simile contenuta nel Concordato con la Polonia e in quelli di altre nazioni cattoliche, si giustifica per il desiderio dello Stato di soddisfare la Chiesa in un campo in cui può compiere opera di elevazione civile, senza portare limitazioni alla libertà di coscienza. Non si dimentichi che anche il nuovo disegno di legge Rocco sui culti ammessi (n. 137) ripete la proposizione contenuta già nella legge delle Guarentigie: La discussione in materia religiosa è libera.»

Kommissionsbericht der Kammer 37).

«Il solo punto, nel quale il Concordato fa alla Chiesa cattolica, in materia d' istruzione pubblica, una situazione di favore, è, come ben si comprende, quello dell' insegnamento religioso. Per l' articolo 36 del Concordato, lo Stato consente che l' insegnamento religioso, ora impartito nelle scuole pubbliche elementari, abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie.

Nessun potere di vigilanza dell' autorità ecclesiastica è ammesso, neanche limitatamente all' insegnamento religioso. Soltanto si prescrive che gli insegnanti debbano essere muniti di un certificato di idoneità, da rilasciarsi dal vescovo, e che per l' insegnamento religioso siano adottati libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica. Ingerenza ben limitata e perfettamente ragionevole, perchè solo l' autorità ecclesiastica può, con necessaria competenza in materia religiosa, giudicare dell' idoneità dei maestri e dei libri di testo destinati all' insegnamento della religione.»

Relazione del Governo 38).

«Come vedete, anche per queste clausole nulla si può dire che possa essere interpretato come diminuzione della giurisdizione e sovranità dello Stato. Escluso dall' Università l' insegnamento religioso, resta da determinare come questo insegnamento, che è d' altra parte facoltativo, dovrà svolgersi nelle scuole medie. È evidente che non potrà

37) Discussioni, S. 289.

38) Discussioni, S. 267.

svolgersi sotto la semplice specie catechistica. Bisognerà che si svolga sotto la specie morale e storica, perchè deve essere attraente ed interessante, altrimenti potrebbe dare l'effetto contrario.»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929 <sup>39)</sup>.

«Poche parole, in ultimo, sulla istruzione religiosa. Anche qui domina il principio che nessuno può essere costretto a ricevere una istruzione religiosa contraria alla sua fede. Il disegno di legge sui culti acattolici stabilisce espressamente la facoltà dei padri di famiglia di chiedere, per i loro figli, l'esonero dall'insegnamento religioso. Ma, per chi non ne chiede esplicitamente la esenzione, l'insegnamento religioso è giustamente obbligatorio. Lo Stato cattolico non può non educare i suoi cittadini alla fede cattolica. E' lo Stato stesso, dunque, che impartisce l'istruzione religiosa, sotto la sua direzione, sotto la sua responsabilità. All'autorità ecclesiastica è riservata l'abilitazione degli insegnanti, ed è giusto, l'approvazione dei libri di testo, ed è giusto, e l'intervento nella formulazione dei programmi, ed è giusto. Nessun potere di vigilanza le spetta, però, su l'insegnamento. Nelle scuole dello Stato vigila solo l'autorità dello Stato.»

Justizminister Rocco, Kammerrede vom 14. Mai 1929 <sup>40)</sup>.

### 13. Gegen politische Ausnützung der Azione cattolica (Art. 48)

«Si è notato che taluni elementi cattolici, specialmente fra quelli che non hanno tagliato tutti i ponti con le ideologie del partito popolare, stavano intentando dei processi al Risorgimento. Si leggevano appelli di questo genere: moltiplichiamo le file, stringiamo i ranghi, serriamo le schiere, ecc., ecc.; naturalmente, di fronte a questo frasario, si è tratti a domandarsi: ma che cosa succede? È curioso che in tre mesi io ho sequestrato più giornali cattolici che nei sette anni precedenti! Era questo forse l'unico modo per ricondurli nell'intonazione giusta!»

Mussolini, Kammerrede vom 13. Mai 1929 <sup>41)</sup>.

### 14. Junctim zwischen Lateranvertrag und Laterankonkordat (Präambel)

«... presupposto necessario e condizione preliminare per la stipulazione di un concordato in Italia era la soluzione della Questione romana.

«Ecco in che senso indubbiamente esiste la molte volte asserita connessione tra Concordato e Trattato. Il Concordato, non solo politicamente, ma giuridicamente, presuppongo il Trattato. Se, poi, pur la reciproca sia vera, che il Trattato presupponga il Concordato, è prob-

<sup>39)</sup> Camera, Discussioni I, S. 153; Accordi, S. 103.

<sup>40)</sup> Camera, Discussioni I, S. 167.

<sup>41)</sup> Camera, Discussioni I, S. 153; Accordi, S. 105.

lema più delicato e complessó. Dal punto di vista spirituale e forse anche politico, certamente. Non altrettanto certamente dal punto di vista giuridico.»

Justizminister Rocco, Kammerrede vom 14. Mai 1929 <sup>42)</sup>.

«Anche meno possiamo dividere il cenno che sembra voler dire o lasciar credere che la sorte dei Protocolli Lateranensi possa nell' avvenire, non essere la medesima per tutti e due. Pienamente d' accordo, se si vuol dire che qualche particolare divergenza e dissenso in tanta varietà di cose quante il Concordato contiene e tocca, altrettanto è inevitabile che rimediabile e componibile; teniamo però a ricordare e dichiarare, che secondo i patti sottoscritti, il Trattato non è il solo che non può più essere oggetto di discussione: o per spiegarci meglio, che Trattato e Concordato, secondo la lettera e lo spirito loro, come anche secondo le orali e scritte esplicite intelligenze, sono l' uno complemento necessario dell' altro e l' uno dall' altro inseparabile ed inscindibile.

Ne viene che simul stabunt oppure simul cadent; anche se dovesse per conseguenza cadere la «Città del Vaticano» col relativo Stato: per parte Nostra, col divino aiuto: impavidum ferient ruinae. Diciamo così, non perchè Ci abbia abbandonati o sia mai per abbandonarci quel tanto di giusto e ragionevole ottimismo, che è necessario alla vita, ma per dire che siamo tranquillamente fin d' ora rassegnati e pronti a tutto quello che la Divina Provvidenza sia per volere o permettere.»

Pius XI., Schreiben an Kardinal Gasparri <sup>43)</sup>.

#### 15. Beilegung von Meinungsverschiedenheiten in der Ausführung des Konkordats (Art. 44)

«E d' altra parte, di questi Protocolli lateranensi ve ne è uno che non può essere oggetto di discussione; ed è il Trattato. Gli eventuali dissidi avranno un altro terreno; quello del Concordato. Ebbene, c' è dunque da dipingere l' orizzonte in nero se domani, per avventura, in occasione della nomina di un vescovo ci sarà un punto di vista diverso tra noi e la Santa Sede? Ma questa è la Vita, signori! Avremo noi la viltà del padule, cioè la viltà dell' uomo che vuole star fermo, immobile, pur di non affrontare i necessari rischi che sono legati al fatto di vivere? Tanto vale rinunciare alla vita!

Questa è la nostra concezione della vita, sia che si riferisca agli individui, come ai popoli e alle istituzioni nelle quali questi popoli trovano la loro organizzazione giuridica e politica. Voi non vi spaventate nè mi spavento io, dicendo che degli attriti vi saranno, malgrado la separazione nettissima fra ciò che si deve dare a Cesare e ciò che si deve dare a Dio, ma quando soccorrono la buona fede e il senso d' italianità questi dissidi saranno superati, perchè la Santa Sede sa d' altra

<sup>42)</sup> Camera, Discussioni I, S. 157.

<sup>43)</sup> Osservatore Romano, Nr. 131 (6. Juni).

parte che il Regime Fascista è un regime leale, schietto, preciso, che dà la mano aperta, ma che non dà il braccio a nessuno e nessuno può pretenderlo, perchè nessuno lo avrebbe.»

Mussolini, Senatsrede vom 25. Mai 1929 44).

## 16. Dauerhaftigkeit der Conciliazione

«Il senatore Crispolti ha concluso il suo discorso con un interrogativo: Durerà la pace? La pace durerà. Perchè prima di tutto questa pace non è un dono che abbiamo trovato per strada, e per caso. È il risultato di tre anni di lunghe, difficili e delicate trattative. Ogni articolo, ogni parola, si può dire ogni virgola, è stato oggetto di discussioni leali, tranquille ma esaurienti. Ogni articolo rappresenta il necessario punto d'incontro tra le esigenze dello Stato e le esigenze della Chiesa.

Non è dunque una costruzione miracolistica, sbocciata improvvisamente; è una cosa lungamente, sapientemente elaborata. Questo è uno degli attributi che ne garantiscono la durata.

La pace durerà. Durerà anche perchè questa pace ha toccato profondamente il cuore del popolo, perchè noi non ci faremo prendere al laccio nè dai massoni nè dai clericali, che sono interdipendenti gli uni dagli altri. E d'altra parte, di questi Protocolli lateranensi ve ne è uno che non può essere oggetto di discussione; ed è il Trattato. Gli eventuali dissidi avranno un altro terreno; quello del Concordato.»

Mussolini, Senatsrede vom 25. Mai 1929 45).

«Alla grave domanda: durerà la pace? fu risposto fra gli applausi: la pace durerà. Risposta ed applausi dimostrano quale e quanto sia il desiderio di tutti e, come è naturale pensare, di tutti il proposito di cooperare all'adempimento di così nobile e santo desiderio.

Nella motivazione e dichiarazione di quella risposta vi sono affermazioni che possiamo più o meno dividere, almeno nella sostanza: ve ne sono altre che dividere non possiamo. È fra queste quel quasi accomunare massoni e clericali, accomunamento che fa capo alla distinzione anzi opposizione fra clericali e cattolici; un vieto ed ingegnoso sofisma, che neanche i più vivi applausi possono riabilitare.»

Pius XI., Schreiben vom 30. Mai 1929 an Kardinal Gasparri 46).

44) Senato, Discussioni I, S. 208; Accordi, S. 130 f.

45) Senato, Discussioni I, S. 208; Accordi, S. 130 f.

46) Osservatore Romano, Nr. 131 (6. Juni).